

N. R.G. 3261/2020 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Gianluigi Canali - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

nel procedimento n.r.g. 3261/2020 V.G., a scioglimento della riserva ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso depositato il 29.6.2020 GIANNI MOSCATELLI, dichiarato fallito da questo tribunale quale socio illimitatamente responsabile di Cantine Soldo s.a.s. di Moscatelli Gianni con sentenza in data 21.7.2011 (fall. n. 209/11), ha proposto domanda d'esdebitazione ex artt. 142 ss. l.f.. Il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto in data 30.10.2019.
2. E' stata effettuata la comunicazione del ricorso e del decreto ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti ed al P.M..
3. Il curatore ha depositato relazione, dando atto dei riparti effettuati e formulando parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Il comitato dei creditori, a maggioranza, condividendo le valutazioni del curatore, ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda.
5. Il creditore Società Agricola Sontuoso di Sontuoso Giacomo e Sontuoso Roberto s.s. (creditore chirografario per € 128.822,52) si è opposto all'accoglimento della domanda, rilevando, "in via preliminare" che "la massa dei creditori si è vista percepire importi irrisori rispetto a quanto dovuto" (i creditori chirografari sociali hanno percepito il 2,8% del proprio credito) e, comunque, che "la gestione della società da parte di Moscatelli Gianni ha portato in stato di decozione la società a distanza di quattro mesi dall'acquisto delle quote sociali e della sua nomina di accomandatario".
6. La domanda di esdebitazione va rigettata per i motivi che seguono.

Nella propria relazione ex art. 142 l.f. il curatore ha innanzitutto posto l'attenzione sul carattere anomalo delle circostanze che hanno condotto Moscatelli ad acquisire le quote della società e a divenirne socio accomandatario: "Lo scrivente domandò subito al Moscatelli come avesse fatto ad acquistare le quote della società, tenuto conto che risultava nullatenente, e quest'ultimo dichiarò di



non aver pagato alcunché per l'acquisto della società. Questa circostanza suscitò nello scrivente molte perplessità tenuto conto che nel corso dei contatti avuti nei mesi successivi alla dichiarazione di fallimento con numerosi operatori del settore lo scrivente aveva potuto constatare come il Soldo da tempo stava intrattenendo contatti con suoi concorrenti per cedere la società a valori ben superiori ad euro zero. In generale, comunque, è veramente raro e singolare che un imprenditore ceda gratuitamente la propria storica e familiare realtà imprenditoriale, anche se si trova in uno stato di crisi. Oltre alla questione del prezzo di acquisto anche il resto della breve gestione Moscatelli è stata contraddistinta da una grave criticità. Infatti la nuova compagine sociale non ha immesso alcuna nuova risorsa finanziaria, con ciò disattendendo le dichiarazioni a suo tempo rese ai creditori sociali, le aspettative del mercato e contrariamente a ogni logica commerciale secondo la quale, quando si acquisisce un'azienda palesemente in crisi, è necessario un repentino ed energico intervento di ristrutturazione”.

Ciò che maggiormente rileva tuttavia è che l'intervento del Moscatelli non solo non ha determinato un rilancio della società, ma ha, al contrario, contribuito a causarne il definitivo dissesto. Sul punto si richiama il dettato dell'art. 142, comma primo n. 5 l.f. che esclude il beneficio dell'esdebitazione laddove il fallito abbia appunto cagionato o aggravato il dissesto.

La relazione del curatore infatti prosegue: “E’ evidente che dal marzo 2011 la crisi, anziché risolversi, si è aggravata sotto ogni profilo, sia economico sia finanziario, con ciò condizionando notevolmente la regolarità di funzionamento del processo produttivo. Ciò ha determinato interruzioni dell'attività di imbottigliamento con la conseguente messa in Cassa Integrazione Guadagni di parte dei dipendenti, sia operai che impiegati, ed ha comportato che la clientela si è rivolta a concorrenti, determinando un oggettivo calo del fatturato mensile, facendo così perdere valore all'attività sociale. A giugno del 2011 alcuni creditori si sono attivati per chiedere il fallimento”.

A fronte del deposito di istanze di fallimento da parte dei creditori, nel giugno 2011 la società, nella persona del socio accomandatario, ha depositato domanda di concordato preventivo, che l'intestato tribunale, alla luce delle lacune e delle gravi criticità riscontrate, ha tuttavia dichiarato inammissibile con conseguente pronuncia di fallimento. La società e Moscatelli in proprio hanno impugnato la decisione davanti alla Corte d'appello, che ha rigettato il reclamo con condanna alla refusione delle spese di lite. Anche questa decisione è stata impugnata, ma la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sempre con condanna al pagamento delle spese giudiziali.

Il curatore ha dato atto che Moscatelli non ha mai adempiuto alle predette condanne.



Anche la condotta del ricorrente successiva alla dichiarazione di fallimento, sostanziata in iniziative giudiziali finalizzate alla revoca di quest'ultimo, tutte concluse con esiti sfavorevoli e condanne mai adempiute, pare pertanto non immune da censure.

7. Alla luce di quanto sopra il ricorso per esdebitazione proposto da GIANNI MOSCATELLI deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute da Società Agricola Sontuoso di Sontuoso Giacomo e Sontuoso Roberto s.s., liquidate in € 2.225,00 a titolo di compenso professionale.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 142 e 143 l.f.,

rigetta il ricorso proposto da GIANNI MOSCATELLI;

condanna GIANNI MOSCATELLI a rifondere a Società Agricola Sontuoso di Sontuoso Giacomo e Sontuoso Roberto s.s. le spese di lite liquidate in € 2.225,00 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Si comunichi nelle forme dell'art. 143 l.f..

Brescia, 23/07/2020

Il Presidente
Simonetta Bruno

